

Pubblicato il 25/10/2022

N. 02328/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01193/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1193 del 2022, proposto da
Elisa Fazzalari, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Carmela Mirarchi, con
domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirella Mogavero, con domicilio digitale
eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

del diritto della ricorrente ad accedere, nella forma della visione ed estrazione di copia,
all'intera documentazione richiesta all'Agenzia Complessa dell'I.N.P.S. – Milano EST
con istanza in data 27 maggio 2022;

nonché

dell'illegittimità

del silenzio - rifiuto maturato sull'istanza proposta, nonché (ove occorrer possa) del
provvedimento conosciuto e comunicato a mezzo P.E.C. in data 22.6.2022, con cui
l'Agenzia Complessa dell'I.N.P.S. – Milano EST richiedeva l'integrazione dell'istanza
d'accesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 16 marzo 2022, l'I.N.P.S. – Agenzia di Milano EST comunicava alla ricorrente che, da verifiche eseguite dall'Istituto di Previdenza, sarebbe emerso che la stessa avrebbe ricevuto, per il periodo 8 luglio 2016 – 15 settembre 2016, un pagamento non dovuto a titolo di indennità di disoccupazione.

In data 27 maggio 2022 l'interessata avanzava, per mezzo del proprio legale, istanza d'accesso nei confronti dell'I.N.P.S. – Agenzia di Milano EST, chiedendo di poter accedere agli atti amministrativi, dai quali si sarebbe evinto la ragione sottesa alla comunicazione del 16 marzo 2022.

In data 22 giugno 2022 l'Agenzia di Milano EST dell'I.N.P.S. richiedeva, ad integrazione dell'istanza, la trasmissione di un documento di riconoscimento in corso di validità dell'interessata.

Una volta ricevutolo, in data 23 giugno 2022 l'INPS comunicava l'avvenuto inoltro alla Filiale Metropolitana di Milano, competente alla sua evasione.

Con ricorso notificato e depositato in data 28 giugno 2022 l'interessata chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'INPS sull'istanza di accesso nonché del proprio diritto all'ostensione della documentazione richiesta.

In data 29 giugno 2022 l'INPS evadeva positivamente la richiesta di ostensione.

Si costituiva in giudizio l'Istituto, resistendo al ricorso, di cui contestava l'ammissibilità, la fondatezza e di cui comunque eccepiva la cessazione della materia del contendere.

Con memoria depositata in data 6 settembre 2022 la ricorrente, pur dando atto della cessata materia del contendere, insisteva per la liquidazione delle spese di lite e chiedeva la cancellazione di espressioni ritenute offensive e contenute nella memoria dell'INPS del 18 luglio 2022, e precisamente:

- a pag. 6 la frase *«il giorno dopo, era già partita l'inopinata impugnativa “ad orologeria”»*;

- a pag. 7 la frase «*La seriazione dei fatti antecedenti al presente giudizio mostra l'intento meramente strumentale e, a tacer d'altro, dell'odierna azione giudiziale*»;
- a pag. 9 la frase «*a prescindere dalla temeraria azione giudiziale*», «*inutile, ingiustificato ed oneroso aggravio processuale che, si confida, potrà meritare sanzione*».

L'INPS si opponeva alle richieste, replicando che le espressioni utilizzate non travalicavano in offese.

Indi la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 5 ottobre 2022.

Il Collegio, preso atto della concorde dichiarazione delle parti e rilevato che i documenti richiesti sono stati consegnati alla ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda *ex art.* 116 c.p.a.

Quanto all'istanza di stralcio formulata da parte ricorrente ai sensi dell'art. 89 comma 2 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del "rinvio esterno", di cui all'art. 39, comma 1, c.p.a. (cfr., al riguardo, *ex multis*, TAR Lombardia, Milano, II, 23.04.2018, n. 1065; id., IV, 28.05.2021, n. 1328; TAR Lazio, Roma, I, 10.03.2022, n. 1566), il Collegio ritiene che le frasi contenute negli atti difensivi dell'INPS e sopra riportate non eccedano le esigenze difensive e la *vis polemica* che connota l'ordinario, per quanto acceso, dibattito tra le parti in causa.

La domanda va quindi respinta, parimenti alla correlata domanda risarcitoria, mancando l'antigiuridicità del fatto.

Quanto alle spese di lite, le stesse possono essere compensate.

In proposito il Collegio osserva che l'istanza formulata in data 27 maggio 2022 non è risultata completa, tanto che l'Amministrazione ha dovuto chiedere un'integrazione in data 22 giugno 2022. Al momento della presentazione del ricorso (28 giugno 2022), quindi, non erano ancora decorsi i trenta giorni normativamente previsti per riscontrare le istanze di accesso.

In ogni caso, anche considerando la data di presentazione dell'istanza (27 maggio 2022), a fronte dell'avvenuta ostensione dei documenti richiesti il 29 giugno 2022, il Collegio ritiene di non poter pervenire ad un giudizio di soccombenza virtuale ai fini delle spese.

Anche i rapporti tra privato e pubblica Amministrazione devono, infatti, essere improntati ai principi di buona fede, correttezza, leale collaborazione, proporzionalità e ragionevolezza (artt. 2 e 97 Cost.; art. 41 Carta di Nizza; art. 1 comma 2 bis L. 241/1990), la cui osservanza è da ritenersi esigibile da entrambe le parti.

Non pare rispondente a tali canoni comportamentali la notifica del ricorso il giorno immediatamente successivo alla scadenza dei 30 giorni decorrenti dalla presentazione, peraltro incompleta, dell'istanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Rigetta la domanda ex art. 89 comma 2 c.p.c., compresa la relativa domanda risarcitoria. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore

Rosanna Perilli, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Valentina Santina Mameli

IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.